

**SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PARTI MECCANICHE ED ELETTRICHE E DELLA MANUTENZIONE/RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DEI PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI, INCLUSI I MEZZI DI SOCCORSO SANITARIO E VETERINARIO, DELL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA DISTRETTO DI TREVISO, PER LA DURATA INDICATIVA DI 18 MESI. AFFIDAMENTO EX ART. 50, CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023.**

- Norme di esecuzione del servizio -

## **Sommario**

<b>ART. 1 – FINALITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO.....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>ART. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>ART.3 – DURATA DEL SERVIZIO.....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>ART. 4 – REQUISITI.....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>ART. 5 – AVVIO DEL SERVIZIO.....</b>	<b>- 4 -</b>
<b>ART. 6 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO .....</b>	<b>- 4 -</b>
<b>ART. 7 GARANZIA SUGLI INTERVENTI E SUI PEZZI DI RICAMBIO .....</b>	<b>- 6 -</b>
<b>ART.8 - PENALITÀ.....</b>	<b>- 6 -</b>
<b>ART. 9 – REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO E OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE DEL LAVORO .....</b>	<b>- 7 -</b>
<b>ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO.....</b>	<b>- 7 -</b>
<b>ART. 11 – GARANZIE, DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA DI ASSICURAZIONE -</b>	<b>- 8 -</b>
<b>ART. 12 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI .....</b>	<b>- 8 -</b>
<b>ART. 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI .....</b>	<b>- 8 -</b>
<b>ART. 14 – CESSIONE DEL CREDITO .....</b>	<b>- 9 -</b>
<b>ART. 15 – RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL’AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL’APPALTO E MISURE GENERALI DI TUTELA DA ADOTTARE.....</b>	<b>- 10 -</b>
<b>ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....</b>	<b>- 10 -</b>
<b>ART. 17 – DOMICILIO DELL’AFFIDATARIO E COMUNICAZIONI.....</b>	<b>- 11 -</b>
<b>ART. 18 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....</b>	<b>- 11 -</b>
<b>ART. 19 – CODICE DI COMPORTAMENTO.....</b>	<b>- 12 -</b>
<b>ART. 20 – NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE .....</b>	<b>- 12 -</b>
<b>ART. 21 DISPOSIZIONI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA .....</b>	<b>- 12 -</b>
<b>ART. 22 – PROTOCOLLO DI LEGALITA’.....</b>	<b>- 13 -</b>
<b>ART. 23 – MODIFICHE NORMATIVE, NORME DI RINVIO, DISPOSIZIONI FINALI.....</b>	<b>- 13 -</b>
<b>ART. 24 – FORO COMPETENTE.....</b>	<b>- 13 -</b>

## **ART. 1 – FINALITÀ DEL PRESENTE DOCUMENTO**

Il presente documento disciplina le modalità di esecuzione del servizio di riparazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle parti meccaniche ed elettriche e della manutenzione/riparazione e sostituzione dei pneumatici degli automezzi, inclusi i mezzi di soccorso sanitario e veterinario, dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana - Distretto di Treviso – **come da elenco allegato (Allegato A)**, per la durata indicativa di 18 mesi.

## **ART. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il servizio di cui sopra risponde all'obiettivo di fornire un servizio di manutenzione e deve comprendere le seguenti prestazioni:

- a) **manutenzione ordinaria** intesa come il complesso delle operazioni necessarie all'effettuazione di registrazioni e controlli periodici, secondo quanto indicato dalle singole Case Costruttrici o, comunque, con frequenze tali da garantire l'efficienza del veicolo in ogni momento. Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (es.: sostituzione e rabbocchi di oli, liquidi, materiali di consumo usurati compresi i liquidi dei freni e quant'altro necessario per la perfetta tenuta in efficienza dell'automezzo, con la sola esclusione del carburante);
- b) **manutenzione straordinaria** intesa come ogni intervento meccanico, elettrico e idraulico atto a sostituire parti e componenti usurati anormalmente, difettosi o guasti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessario per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all'utilizzo (es.: rifacimento della frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, ecc.);
- c) **preparazione meccanica** dei veicoli indicati nell'allegato elenco, per sottoporli alle revisioni periodiche e gestione delle procedure relative alle revisioni suddette, in ottemperanza alla normativa vigente in materia e tenuta del relativo scadenziario.
- d) **soccorso stradale** inteso come l'attività di recupero su strada degli automezzi di cui trattasi non in grado di veicolare per i quali dovrà esser attivato, da parte della Ditta affidataria, un servizio su tutta la rete stradale e autostradale nazionale mediante il numero dedicato alle chiamate d'emergenza.
- e) **manutenzione/riparazione e sostituzione dei pneumatici** dei veicoli aziendali intesa come il complesso delle operazioni necessarie a garantire la sicurezza in istrada del veicolo in ogni momento, che possono comprendere dalla semplice riparazione del pneumatico per foratura alla sostituzione dello stesso, quando lacerato o molto usurato, nonché il cambio dei pneumatici estivi/invernali e viceversa.

## **ART.3 – DURATA DEL SERVIZIO**

Il servizio avrà una durata complessiva di 18 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di esecuzione anticipata, e comunque fino al raggiungimento del valore complessivo di € 135.000,00= IVA del 22% esclusa. Il contratto verrà perfezionato tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio, previa verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti generali ex artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 e dei requisiti speciali di cui all'art. 4 delle presenti Norme.

## **ART. 4 – REQUISITI**

L'Affidatario deve essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti e dovrà trasmettere i documenti richiesti, ai fini della dimostrazione di tali requisiti.

### **4.1) Requisiti generali**

L'Affidatario deve possedere i requisiti ex artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023.

### **4.2) requisiti di idoneità**

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quella oggetto della presente procedura o iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa vigente, in caso di società cooperativa o consorzio.

Tale requisito deve permanere per tutta la durata del servizio.

La Ditta partecipante dovrà, inoltre, avere la piena disponibilità di:

- 1) soccorso stradale (anche attraverso Azienda convenzionata);
- 2) di parcheggio recintato, nell'area adiacente all'autofficina, per le auto in manutenzione;
- 3) e di essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale all'effettuazione della revisione ministeriale interna o attraverso Azienda convenzionata.

#### **ART. 5 – AVVIO DEL SERVIZIO**

L'avvio del servizio deve essere attivato entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data del verbale di esecuzione anticipata in via d'urgenza, oppure entro la data espressamente indicata nel verbale stesso.

Il servizio viene inizialmente affidato, a titolo di prova, per la durata di 6(sei) mesi. Il contratto si risolve nel caso di mancato superamento del periodo di prova.

La comunicazione all'Affidataria di mancato superamento del periodo di prova verrà data con un preavviso di 30 giorni solari rispetto alla scadenza dei primi 6 (sei) mesi.

Qualora l'Affidataria non superi il periodo di prova, l'Azienda si riserva la facoltà di affidare il servizio oggetto del presente affidamento, ad altro operatore economico.

#### **ART. 6 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio di riparazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle parti meccaniche ed elettriche e della manutenzione/riparazione e sostituzione dei pneumatici degli automezzi, inclusi i mezzi di soccorso sanitario e veterinario, dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana - Distretto di Treviso deve garantire:

- a) di avere la sede operativa dove vengono eseguite le attività del presente servizio entro un raggio di 30 Km dalla sede legale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana (Via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37, Treviso) misurata con l'applicazione Google Maps, o di impegnarsi di attivarla entro 1 mese della sottoscrizione del contratto o della data di esecuzione anticipata. Ciò al fine di garantire l'efficienza e la sostenibilità complessiva del servizio, tenuto conto che le auto oggetto di riparazione devono essere consegnate e ritirate dagli operatori dell'Azienda ULSS n. 2;
- b) la presa in carico e la riconsegna degli automezzi in tutti i giorni lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente dalle ore 7.30 alle ore 18.30);
- c) locali idonei di ampiezza tale da garantire il ricovero e la custodia degli automezzi durante il periodo necessario per eseguire la manutenzione o riparazione;
- d) fatturazione in formato elettronico e separata per eventuali riparazioni relative a sinistri o a manutenzione di particolare rilievo;
- e) la potenzialità operativa per la contemporanea riparazione di più automezzi, dovendosi sempre assicurare la massima efficienza del servizio cui gli stessi sono adibiti;
- f) la tenuta e aggiornamento di una scheda tecnica per ciascun automezzo oggetto dell'affidamento, contenente:
  - la descrizione dell'automezzo (targa, marca, modello);
  - la lettura del conta-chilometri;
  - gli interventi di manutenzione effettuati, specificando, per ciascun intervento, la data, la descrizione dell'intervento eseguito, le garanzie, ecc..
  - la data delle revisioni periodiche prescritte dalla legge.

L'Azienda Sanitaria potrà chiedere in qualsiasi momento la visione/l'invio delle predette schede tecniche per qualsiasi necessità.

Per la revisione di qualsiasi tipo di automezzo, l'Azienda Sanitaria è obbligata a rimborsare alla Ditta Affidataria **solo il costo vivo della revisione**, nonché gli importi delle eventuali manutenzioni necessarie di pre-revisione.

La Ditta Affidataria, alla stipula del contratto o nel verbale di esecuzione anticipata, dovrà fornire il/i nominativo/i del/i responsabile/i dell'officina e dell'ufficio amministrativo che seguirà/anno l'ULSS nella gestione del contratto.

La ditta affidataria dovrà presentare i listini prezzi dei ricambi, degli accumulatori e dei pneumatici riferiti al 01/01 di ogni annualità.

Ogni intervento dovrà essere autorizzato solo se accompagnato da richiesta del Responsabile UOC detentrica del veicolo oggetto della manutenzione.

Per qualsiasi intervento di manutenzione, programmato o meno, che comporti una spesa complessiva maggiore di € 750,00 (IVA esclusa) riferito a singolo intervento la Ditta Affidataria dovrà inviare un preventivo di spesa all'indirizzo e-mail: [servizi@aulss2.veneto.it](mailto:servizi@aulss2.veneto.it) che, se ritenuto congruo, verrà successivamente controfirmato e restituito dall'UOC Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica, a mezzo e-mail, per conferma dell'intervento da effettuare.

**Tutte le lavorazioni da eseguire sugli automezzi di proprietà dell'Azienda Sanitaria dovranno avere la massima precedenza, in particolare, per quanto riguarda gli automezzi di soccorso sanitario e veterinario.** L'accettazione del veicolo presso l'autofficina, la diagnosi degli interventi da eseguire e l'eventuale predisposizione del preventivo dovranno avvenire entro il tempo massimo di 2 giorni lavorativi dal ricevimento del veicolo in officina. Per ciò che concerne gli automezzi di soccorso sanitario e veterinario tale tempo è portato ad un solo giorno.

La durata delle lavorazioni dovrà rispettare la tempistica ufficiale delle Case Costruttrici con una tolleranza del 10%, esclusi i casi di documentata impossibilità ad eseguire l'intervento, nei tempi indicati, dovuti ad oggettive difficoltà tecniche o di approvvigionamento dei ricambi. In questi ultimi casi, il Responsabile dell'officina dovrà comunicare immediatamente al Responsabile Gestione Parco-auto dell'ULSS le difficoltà riscontrate e concordare con quest'ultimo il nuovo tempo utile per l'ultimazione dei lavori.

L'automezzo riparato dovrà essere riconsegnato dal Responsabile dell'officina all'Assegnatario del mezzo o all'addetto dell'AULSS incaricato a ritirare il veicolo.

La Ditta Affidataria dovrà trasmettere mensilmente a mezzo posta elettronica all'indirizzo che sarà comunicato dal Servizio competente i fogli di lavoro del mese precedente, su supporto informatico compatibile con il software dell'Azienda ULSS, al fine di consentire il trasferimento automatizzato dei dati nell'archivio.

Nei predetti fogli di lavoro dovranno essere riportati i dati del mezzo:

modello, targa, numero di codice ns. riferimento, servizio di appartenenza e chilometraggio, nonché la quantità e la tipologia dei pezzi di ricambio utilizzati ed i lavori eseguiti, le ore di lavoro eseguite, i costi applicati e i relativi sconti percentuali applicati in sede di presentazione del preventivo tecnico-economico

Il recupero e assistenza dei veicoli in avaria (compresa la sostituzione del pneumatico forato) dovrà essere disponibile su tutto il territorio nazionale, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno nei tempi indicati nell'offerta tecnica, che comunque non dovrà essere superiore alle 2 ore dalla chiamata. A tal riguardo la Ditta Affidataria si impegna a fornire all'Azienda Sanitaria un numero verde entro 7 giorni dall'affidamento al fine di permettere in ogni momento di richiedere l'intervento dell'auto soccorso, nonché di garantire il servizio di cui trattasi anche nei tratti autostradali, anche tramite Ditta

convenzionata. Si precisa, comunque, che la richiesta di auto soccorso in ore notturne e nelle giornate festive è da considerarsi evento del tutto eccezionale. A titolo puramente indicativo si fa presente che nell'anno 2025 (fino al mese di dicembre) sono stati effettuati n. 15 richieste di soccorso stradale. La Ditta dovrà garantire il servizio di recupero ed assistenza dei veicoli in avaria entro il limite di 20 Km fissato per l'area urbana (calcolato dalla sede legale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana – Via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 Treviso). Oltre tale limite sarà riconosciuto anche un rimborso a Km, secondo quanto proposto nel dettaglio dell'offerta economica.

L'Impresa Affidataria è responsabile del corretto adempimento delle condizioni delle presenti Norme.

#### **ART. 7 GARANZIA SUGLI INTERVENTI E SUI PEZZI DI RICAMBIO**

L'affidatario dovrà fornire una garanzia di almeno 12 (dodici) mesi sui lavori eseguiti e a norma di legge sui materiali e le parti di ricambio utilizzati.

L'Affidatario è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi manutentivi o di riparazione in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del Responsabile Gestione Parco-auto dell'ULSS.

L'U.L.S.S. si riserva di denunciare, ai sensi dell'art. 1495 C.C., i vizi occulti entro trenta giorni dalla data della scoperta. Nel caso di vizi apparenti il termine per la denuncia è di trenta giorni da quello dell'effettivo ricevimento dell'automezzo riparato.

#### **ART.8 - PENALITÀ**

La Ditta per nessuna ragione può sospendere il servizio, effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito nel presente Norme od eseguirlo in ritardo.

La Ditta dovrà adeguarsi a quanto richiesto entro i tempi specificati dall'Azienda ULSS, per l'applicazione di sanzioni.

L'Azienda ULSS applicherà sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione delle prestazioni delle presenti Norme di esecuzione del servizio.

L'applicazione di penali sarà comunicata alla Ditta a mezzo PEC. La Ditta dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture.

Si riporta di seguito un elenco degli inadempimenti che possono determinare l'applicazione di sanzioni economiche.

#### **Penali per non conformità rilevate con il sistema di controllo del risultato:**

- per ritardo relativo al ritiro dell'automezzo (non sanitario) da manutendere euro 50,00.= per ogni ora di ritardo;
- per ritardo relativo al ritiro dell'automezzo di soccorso sanitario/veterinario da manutendere euro 100,00.= per ogni ora di ritardo;
- per ritardo relativo all'accettazione, alla diagnosi degli interventi dei veicoli e all'eventuale predisposizione del preventivo euro 50,00.= per ogni giorno di ritardo.
- per ritardo relativo all'accettazione, alla diagnosi degli interventi su veicoli di soccorso sanitario/veterinario e all'eventuale predisposizione del preventivo euro 200,00.= per ogni giorno di ritardo.

- per ogni giorno di ritardo nell'evasione degli ordinativi di manutenzione o riparazione euro 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto concordato tra le parti;

Relativamente ai casi sopra indicati, la penale sarà applicata alla Ditta affidataria per un massimo di ritardo di sette giorni, oltre i quali il ritardo costituirà mancato servizio.

- per ritardo nel recupero dei mezzi in avaria, euro 50,00.= per ogni ora di ritardo rispetto alla relativa richiesta di intervento oppure a quanto concordato
- per ritardo nel recupero dei mezzi di soccorso sanitario/veterinario in avaria, (oltre 1 ora) euro 100,00.= per ogni ora di ritardo rispetto alla relativa richiesta di intervento oppure a quanto concordato;
- in caso di mancato recupero degli automezzi in avaria, verrà applicata una penale pari ad euro 100,00.=, oltre che all'addebito delle spese sostenute dall'Azienda ULSS per il recupero del mezzo da parte di altra ditta.
- in caso di mancato recupero degli automezzi in avaria, verrà applicata una penale pari ad euro 300,00.=, oltre che all'addebito delle spese sostenute dall'Azienda ULSS per il recupero del mezzo da parte di altra ditta.

#### **Penali per altre non conformità**

Nel caso di inadempimenti gravi e reiterati dopo due contestazioni scritte per inadempimento agli obblighi contrattuali previsti dalle presenti Norme o qualora il servizio non risultasse comunque di completo gradimento dell'Amministrazione per cause motivate, l'Azienda ULSS si riserva la facoltà di risolvere il contratto con la Ditta affidataria a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento a mezzo PEC e di provvedere a reperire altrove il servizio contestato. In tal caso questa Amministrazione oltre al risarcimento di eventuali danni, avrà anche il diritto, a titolo di penale, di incamerare la cauzione definitiva.

#### **ART. 9 – REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO E OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE DEL LAVORO**

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Affidataria, anche nei confronti dei terzi.

L'Affidataria è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Affidataria è obbligata, altresì, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Per quanto ivi non previsto valgono le disposizioni sulla legislazione del lavoro.

#### **ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO**

Trovano applicazione le disposizioni della normativa sulla privacy di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. n. 196/2003 "codice in materia di protezione dei dati personali" (modificato dal D.lgs. 101/2018).

Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali, relativi alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'Ulss n. 2 Marca Trevigiana, nell'ambito del presente servizio e non sono applicabili ai dati riferiti a società enti o ed associazioni. Pertanto, l'AULSS n. 2 Marca Trevigiana effettuerà il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui al presente appalto solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.

Ai sensi del GDPR i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati dall'Aulss 2 Marca Trevigiana, quale titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate) attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni quali responsabili o incaricati del trattamento.

Relativamente ai dati personali trattati per il presente servizio, la persona fisica cui si riferiscono i dati (interessato) ne conserva il diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione portabilità ed opposizione (art. 15-22 del GDPR) nonché il diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere dell'appaltatore garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa, e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti dipendenti soci e collaboratori, che vengono comunicati all'Amministrazione ai fini dell'esecuzione del contratto di cui al presente appalto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di società per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

#### **ART. 11 – GARANZIE, DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA DI ASSICURAZIONE**

L'Affidatario dovrà possedere idonee coperture assicurative per eventuali danni diretti e indiretti, causati all'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana e/o a terzi e connessi all'espletamento del servizio in oggetto.

#### **ART. 12 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**

A seguito dell'affidamento sarà stipulato apposito contratto che verrà perfezionato ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023, in modalità elettronica tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio, previa verifica del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice predetto e dei requisiti speciali.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto saranno a carico dell'Affidatario.

Quanto all'imposta di bollo sul contratto e sugli atti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, co. 10 del Codice e all'art. 3 dell'Allegato I.4, della Risoluzione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 240013/2023 del 28/06/2023, del D.P.R. n. 642/1972, della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 97/E del 27/03/2002, della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 03/04/2006 e dell'art. 7-bis, co. 3 del D.L. n. 43/2013 (conv. in L. n. 71/2013) e del D.M. del 17/06/2014.

Nel contratto non potrà essere inserita la clausola compromissoria.

Nel contratto sottoscritto con l'Affidatario, l'Affidante prevedrà, a pena di nullità assoluta, apposita clausola secondo la quale sul primo grava l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i. e, segnatamente, dall'art. 17 sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari" delle presenti Norme.

#### **ART. 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il pagamento del servizio oggetto del presente affidamento, per il quale non siano sorte contestazioni e ferma restando l'applicazione di eventuali penalità, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura dovrà essere relativa a ciascun mese di erogazione del servizio e dovrà essere in regola con le attuali norme di legge ai sensi della normativa vigente. Dovrà essere effettuata con cadenza mensile posticipata, dietro presentazione da parte della Ditta affidataria della documentazione inerente il servizio prestato, vistata dal Referente del Servizio interessato, sulla base dei prezzi offerti e delle percentuali di sconto in sede di preventivo tecnico-economico.



In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il pagamento verrà effettuato alla Capogruppo o alle singole imprese.

Le fatture dovranno essere indirizzate in formato elettronico alla sede dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana – Via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 Treviso, indicando il numero dell'ordine.

Ciascuna fattura sarà emessa e dovrà contenere il riferimento al contratto, il periodo di fatturazione, i dati esplicativi dei servizi svolti, il C.I.G., e dovrà, inoltre, essere corredata di tutti i riferimenti necessari alla verifica della corrispondenza di quanto realmente eseguito.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato purché il servizio sia stato regolarmente eseguito. A tal fine, l'Azienda ULSS verificherà il corretto addebito del corrispettivo entro n. 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse da parte dello S.d.I. (Sistema di Interscambio fatture P.A.). Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro n. 30 giorni successivi all'esito positivo di dette verifiche di conformità di addebito del corrispettivo.

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all'Affidatario, di cui il predetto dovrà fornire il codice IBAN all'atto della stipula del contratto. Il contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui l'Affidatario si impegna a che detto conto operi nel rispetto della L. n. 136/2010 e s.m.i.

Sempre alla stipula del contratto, l'Affidatario è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i dell'Affidante.

L'Affidatario comunicherà tempestivamente, e comunque entro e non oltre n. 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti – a fronte di specifica richiesta – gli interessi moratori nei termini disposti per legge, salvo diverso accordo tra le parti.

In caso di contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere una volta definita la pendenza. L'Affidante, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere – ferma restando l'applicazione di eventuali penalità – i pagamenti all'Affidatario cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Cod. Civile).

Resta, tuttavia, inteso che in nessun caso – ivi compresa l'ipotesi di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti – l'Affidatario potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel contratto.

È fatto espresso divieto all'Affidatario di cedere i crediti derivanti dal contratto stipulato con l'Affidante, vantati nei confronti di quest'ultimo.

L'Affidante procederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Affidatario, previa verifica della regolarità contributiva.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato a mezzo mandato del Tesoriere dell'Affidante (attualmente "INTESA SANPAOLO S.p.A").

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., l'Affidatario deve utilizzare conti correnti bancari o postali accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A. e dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal predetto art. 3, co. 5. Tutti i movimenti finanziari relativi a questo affidamento devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto da detto art. 3, co. 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

#### **ART. 14 – CESSIONE DEL CREDITO**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, co. 1 lett. d), la cessione del contratto è nulla ex art. 119 del D.lgs. n. 36/2023. È altresì nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni affidate.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, l'Affidante si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Cod. Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 Cod. Civile).

## **ART. 15 – RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO E MISURE GENERALI DI TUTELA DA ADOTTARE**

Si precisa che, ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008, dell'affidamento del servizio di riparazione e manutenzione parti meccaniche ed elettriche e della manutenzione/riparazione e sostituzione dei pneumatici degli automezzi, inclusi i mezzi di soccorso sanitario e veterinario, dell'Azienda Ulss N. 2 Marca Trevigiana Distretto di Treviso, pertanto:

- l'attività oggetto del servizio, si svolge presso officine private, quindi in ambienti che risultano fuori della giuridica disponibilità dell'Ente (Azienda Ulss 2), impiegando il personale esclusivamente dipendente dell'Affidataria;
- non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure specifiche di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i relativi rischi;
- l'Aggiudicataria, assume la responsabilità di organizzare il proprio personale nel rispetto rigoroso delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in merito alla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro;
- si rimanda all'Aggiudicataria del servizio, l'onere di fornire adeguata formazione/informazione sui rischi generali dei propri lavoratori;
- non sussistendo rischi interferenti da valutare, gli oneri relativi risultano pari a zero

Pertanto, a seguito dell'analisi delle attività descritte ed in considerazione dei luoghi di espletamento, è stato valutato che non comportano, in generale, rischi di interferenza per i quali sia necessaria la predisposizione del DUVRI.

Si sottolinea che ogni eventuale sopravvenuta variazione delle caratteristiche del servizio, andrà verificata e approvata in occasione delle riunioni di coordinamento per la sicurezza.

## **ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La risoluzione del contratto è disciplinata, oltre che dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023 (che qui si intende integralmente richiamato), dal presente documento, dal contratto e dagli altri documenti della procedura.

Nel caso in cui l'Affidatario si renda inadempiente agli obblighi contrattuali, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere) l'Affidante potrà assegnare a controparte un termine per adempiere non inferiore a n. 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa. Trascorso inutilmente questo termine, il contratto è risolto di diritto ex art. 1454 Cod. Civile.

Avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 Cod. Civile, previa comunicazione scritta – a mezzo p.e.c. – all'Affidatario, l'Affidante potrà risolvere di diritto il contratto, ponendo a carico di controparte inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenziali, nei seguenti casi:

1. dopo n. 3 contestazioni scritte per inadempimento degli obblighi contrattuali previsti in queste Norme;
2. per inadempimento di notevole importanza, che faccia venir meno la fiducia nella puntualità e precisione dei successivi adempimenti;
3. per motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà ex art. 1671 Cod. Civile e tenendo controparte indenne dalle spese sostenute, dai servizi eseguiti e dai mancati guadagni;

4. non veridicità delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario oppure perdita di alcuno dei requisiti richiesti, accertata dall’Affidante al termine del procedimento che ha portato all’annullamento dell’affidamento a controparte;
5. frode, grave negligenza o contravvenzione nell’esecuzione di obblighi e condizioni contrattuali;
6. reiterati ritardi nell’esecuzione del servizio o reiterato mancato rispetto delle modalità di esecuzione dello stesso;
7. commissione di uno dei reati di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o sia intervenuto provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia, ovvero di commissione di violazioni, infrazioni e irregolarità ex art. 95 del D.lgs. n. 36/2023;
8. comportamento non conforme da parte dell’Affidatario e dei propri dipendenti/collaboratori rispetto al “Codice disciplinare di comportamento” dell’Azienda ULSS 2, o del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 165/2001” emanato con d.P.R. n. 62/2013, modificato con d.P.R. n. 81/2023;
9. mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui alle presenti Norme;
10. mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3, co. 9-bis della Legge n. 136/2010);
11. tutti gli altri casi altrove previsti da queste Norme e nei restanti atti della procedura di affidamento.

In caso di risoluzione per inadempimento, all’Affidatario inadempiente – oltre all’applicazione della penale – potrà essere addebitato il maggior prezzo eventualmente pagato per l’acquisizione del servizio oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni danno consequenziale (art. 1382 Cod. Civile).

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. La risoluzione del contratto fa sorgere in capo all’Affidante il diritto ad affidare il servizio a terzi, in danno all’Affidatario inadempiente. A quest’ultimo sono addebitati le spese aggiuntive – rispetto a quelle previste nel contratto risolto – sostenute dall’Affidante, e ogni altro eventuale danno derivante dall’inadempimento.

Le somme necessarie sono prelevate da eventuali crediti dell’Affidatario, fatto salvo il diritto di agire per eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minore spesa, nulla spetta all’Affidatario inadempiente.

Per quanto non previsto da questo articolo, si applicano le disposizioni di cui al Cod. Civile in materia di risoluzione del contratto.

#### **ART. 17 – DOMICILIO DELL’AFFIDATARIO E COMUNICAZIONI**

All’atto della stipulazione del contratto, l’Affidatario deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate con una delle seguenti modalità: i) p.e.c. inviata all’indirizzo indicato dalle parti contrattuali; ii) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (a/r).

#### **ART. 18 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’Affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Norme, si conviene che l’Azienda ULSS 2, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1360 e 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con p.e.c., il contratto nell’ipotesi in cui le transazioni derivanti dallo stesso siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

## **ART. 19 – CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'Aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e dal Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 2356 del 13 novembre 2024 e pubblicato nel sito [www.aulss2.veneto.it](http://www.aulss2.veneto.it) - Sez. Amministrazione Trasparente – Atti Generali.

L'Aggiudicataria si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che, a qualunque titolo, sono coinvolti nell'esecuzione del presente contratto.

La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

## **ART. 20 – NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

L'Appaltatore ed i propri operatori sono tenuti all'osservanza del Piano Nazionale Anticorruzione adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 7 del 17/01/2023, e rinvenibile on line al link <https://www.anticorruzione.it/>.

L'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana ha inoltre adottato, con Deliberazione n. 198 del 31/01/2023, il Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025, corredato dei relativi allegati, (pubblicato nel sito [www.aulss2.veneto.it](http://www.aulss2.veneto.it)) il quale prevede una specifica sezione dedicata a "Rischi corruttivi e trasparenza", ai sensi dell'art. 6 del Decreto-Legge 9 giugno 2021 n. 80, nonché della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

La violazione degli obblighi derivanti può costituire causa di risoluzione del contratto.

## **ART. 21 DISPOSIZIONI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

All'affidamento del servizio di cui trattasi si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i..

Le Ditte esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture devono osservare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del Responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

L'Appaltatore si impegna ad adempiere a quanto disposto dall'art. 86 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i., che prevede che "i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al Prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85".

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629 del 06.09.1982, convertito nella L. n. 726 del 12.10.1982 e s.m.i., ai fini del gradimento dell'Appaltatore, per valutare l'opportunità della prosecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

Al presente contratto si applicano le linee guida per l'attuazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia di cui all'art. 32 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e dal Ministero dell'Interno.

#### **ART. 22 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'**

Alla presente procedura si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data 09/10/2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Regione Veneto <https://www.regione.veneto.it/protocolli-e-patti-di-integrita-in-regione-del-veneto>. La mancata accettazione della clausole del Protocollo di legalità è causa di esclusione della presente procedura di affidamento

#### **ART. 23 – MODIFICHE NORMATIVE, NORME DI RINVIO, DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutte le controversie in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto, l'Affidante e l'Affidataria potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati, sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi.

Per tutto quanto non espressamente previsto in queste Norme, si farà riferimento alle norme vigenti in materia di servizi pubblici e a quelle del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

#### **ART. 24 – FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'Affidante e l'Affidatario sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso.

#### **Allegati:**

Allegato A) Elenco automezzi.



**DIREZ. AMM.VA dei SERV. SOC. 7500-371**

## Direzione

## Elettricisti

Officina Meccanica

Laboratorio Edile

## Sorv. Impianti

Serv. per l'Edilizia

Serv. Impianti Tecnologici

Serv. Acces. e Vigil. Attività Agrarie

S. I. C. 653

**ECONOMATO 7311-171**

**U.O.C. RADIOLOGIA                      1829- 805**

FIAT FIORINO 1.3 Mtj 80 cv. E6D

FY 291 EY

[illegible]





FIAT DOBLÒ 1.9 Mtj N1  
 MERCEDES VITO 116 CDI DK Long  
 VW T 5 Caravelle 2.5 TDI (x scuola guida)  
 MERCEDES SPRINTER (x scuola guida)  
 FIAT DUCATO 2.5 DS (x scuola guida)  
 FIAT PUNTO 1.2 EL 5 p. clim. (x scuola guida)  
 CARRELLO CRESCI C12  
 CARRELLO UMBAUR T2AS

DB 108 EV  
 EH 941 WA  
 DB 903 FP  
 DJ 859 VM  
 DR 028 FA  
 BY 520 AG  
 AF 11160  
 XA 081 GJ

FIAT DUCATO COMBI 2.8 jtd

CA 616 AZ

FIAT N. PANDA 1.2 69 cv. "Pop"  
 FIAT N. PANDA 1.2 69 cv. "Easy" E6D" Temp.  
 FIAT PANDA 1.2 69 cv. "Pop" .bifuel GPL  
 FIAT N. PANDA 1.2 69 cv. "Pop"  
 FIAT N. PANDA 1.2 69 cv. "Easy" E6D" Temp.  
 FIAT N. PANDA 1.2 69 cv. "Easy" E6D" Temp.  
 DACIA LODGY "Essential" 1.5 Blue dCi 95 cv. 7p.  
 FIAT DUCATO "Panorama" 2.3 Mtj  
 DACIA DOKKER "Laureate" 1.5 dCi 75 cv. N1  
 FIAT DOBLÒ 1.9 Mtj "Family"  
 RENAULT MASTER COMBI 2.5  
 FIAT N. PANDA 1.2 69 cv. "Pop"  
 FIAT DUCATO COMBI 2.8 Ds.  
 FIAT DUCATO "Panorama" 2.3 Mtj  
 FIAT N. PANDA 1.2 69 cv. "Easy" E6D" Temp.  
 FIAT N. PANDA 1.2 69 cv. "Easy" E6D" Temp.

FK 127 MW  
 GA 474 XT  
 FA 247 GH  
 FK 130 MW  
 GC 523 GP  
 GC 585 GP  
 GE 222 SV  
 EL 946 BV  
 FJ 761 PT  
 DA 585 ZL  
 CH 543 YN  
 FK 128 MW  
 BD 725 KN  
 ED 023 AL  
 GA 478 XT  
 FY 813 FB

FIAT N. PANDA 1.2 69 cv. "Pop"

FK 071 KH

### **Dip.to di SALUTE MENTALE**

UOC SUD CSM Treviso 6111-118

### **DISTRETTO SANITARIO TREVISO SUD**

Poliambulatori 3190-102

Medicina Penitenziaria 3159-115

Servizio Area Minori – IAF 7503-174

ADI Casale sul Sile 3307-369

C.D.D. "Peter Pan" 3142-109

C.D. "Il Prato" 3141-110

C.D. "S. Martino" 3140-111

CEOD "Centro Giovani" di Silea 3143-112

C.D. "Le Ginestre" 3341-310

**POLO delle DISABILITA' 332C-332**


**SER.D TREVISO SUD 3151-113**

### **DISTRETTO SANITARIO TREVISO NORD**

### **sede di Paese**

Ostetriche di Quinto 3232-204





Aggiornato al 17/12/2025

ADI 3207-201

FIAT NUOVA PANDA 1.1 "Active"

DV 256 CM

FIAT PANDA 2^ serie 1.3 Mtj 4x4

DM 022 RE

EG 195 WY

**sede di Treviso**

**DIPARTIMENTO di PREV.NE 4001-190**



Aggiornato al 17/12/2025

FIAT DOBLO' 1.6 Mtj 105 cv. E6D Temp. refriger.  
FIAT DOBLO' van 1.5 Blue hdi 100 cv con frigo  
FIAT FIORINO 1.3 Mtj 80 cv. E6D  
FIAT NUOVA PANDA 1.1 Active  
FIAT NUOVA PANDA 1.1 Active  
FIAT NUOVA PANDA 1.2 Active  
FIAT NUOVA PANDA 1.2 Active  
FIAT NUOVA PANDA 1.2 bifuel Bz./GPL  
FIAT NUOVA PANDA 1.2 bifuel Bz./GPL  
FIAT NUOVA PANDA 1.2 bifuel Bz./GPL  
FIAT NUOVA PANDA 1.2 bifuel Bz./GPL  
RENAULT KANGOO 1.5 dci 75 cv. E6  
FIAT N. PANDA 1.2 69 cv. "Easy" E6D Temp  
FIAT SCUDO Maxi 2.0 HDi 120 cv.  
FIAT DUCATO 33 LH2 2,3 Mtj 150 cv. 6M  
FIAT DOBLO' cargo MAXI 1.6 Mtj 105 cv.  
FIAT DOBLO' cargo MAXI 1.6 Mtj 105 cv.  
FIAT DOBLO' cargo MAXI 1.6 Mtj 105 cv.  
CITROËN JUMPER 2.2 HDI 130 cv. fap  
CITROËN JUMPER 2.2 HDI 130 cv. fap

FZ 935 BV  
HA 180 AB  
GA 818 EV  
DM 876 NL  
DM 878 NL  
EG 571 GM  
EG 572 GM  
EF 433 RR  
EP 516 YT  
EP 517 YT  
EP 518 YT  
FJ 941 KR  
FY 810 FB  
DN 373 RN  
FK 135 MW  
FK 420 LH  
FK 421 LH  
FY 722 FB  
EP 483 TG  
ET 970 LM

[illegible]

**SERV. VET. (canile)**

**4701-254**